

per i motivi esposti in narrativa da considerare qui ripetuti e riportati anche con riferimento alle norme indicate, violate dalla società convenuta;

Conseguentemente revocare tali delibere e, se disaminabile nella presente sede (salvo separata apposta azione) dichiarare intervenuta ex art. 2484 c.c. causa di inevitabile scioglimento della società [REDACTED] per l'effetto, dichiarare aperta la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore.

E' fatta salva domanda di fallimento della società [REDACTED] perché in stato di insolvenza ex art. 5 L.F. nonché se del caso ex art. 6 e 7 1° comma n. 2 L.F., con le conseguenze di legge.

Disporre l'iscrizione degli emanandi provvedimenti e dell'emananda sentenza nel registro delle imprese di Brescia

- Istanza di ammissione CTU. La CTU può essere disposta dal Giudice anche d'ufficio; in ogni caso, l'attore aveva fatto richiesta di CTU già in atto di citazione (pag. 28); alla luce della menzionata CTU del dott. Calvetti, si chiede che il Giudicante Ill.mo - ove ritenuto rilevante e opportuno - ammetta CTU avente ad oggetto l'accertamento dello stato d'insolvenza fallimentare della convenuta [REDACTED] con autorizzazione del CTU ad esaminare i documenti societari della convenuta [REDACTED] e, ove ne sussistano i presupposti, anche della società [REDACTED] S.r.l.

In tal caso, ed occorrendo, ordinare a [REDACTED] e [REDACTED] l'esibizione dei documenti ed atti pertinenti la patrimonialità delle singole società.

In ogni caso:

a) dichiarare e pronunciare nell'an che l'attore ha subito danni patrimoniali, per fatto, colpa e responsabilità di [REDACTED] per il quantum, riserva di quantificazione in successiva sede processuale;

b) spese di lite rifuse”.

Per la convenuta:

“Il Tribunale di Brescia – Sezione Specializzata Imprese :

- preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza, trattandosi di controversia devoluta in arbitrato ex art. 33 dello statuto sociale ;

- nel merito, e subordinatamente, dichiarare inammissibile ovvero respinga ogni domanda proposta dal Sig. [REDACTED] per carenza e/o difetto di interesse ad agire dello stesso o comunque siccome infondata.

Spese e compenso professionale rifusi.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2017 [REDACTED] in qualità di socio di minoranza (partecipazione pari a un terzo del capitale) di [REDACTED] s.r.l. (la “Società”) ha impugnato le seguenti delibere assembleari, chiedendo la declaratoria di nullità o, in subordine, una pronuncia di annullamento:



a) delibera dell'assemblea ordinaria 28.04.17 di approvazione del bilancio;

b) delibera dell'assemblea straordinaria del 23.05.17 di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.

A fondamento delle proprie domande l'attore, dopo avere esposto il contesto in cui opera la Società e avere mosso varie censure nei confronti dell'operato dell'amministratore unico della Società, ha dedotto i vizi delle suddette delibere nei seguenti termini (pag. 22 della citazione): *"1. violazione del principio di chiarezza nella redazione del bilancio; 2. violazione del tempestivo, completo e corretto diritto di informazione veritiera nei riguardi del socio [REDACTED] 3. attività dell'amministratore non autorizzate, imprudenti e contrarie all'interesse della società [REDACTED] dannose e negative per la società stessa; 4. conflitto di interessi nell'attività di [REDACTED] come amministratore unico [REDACTED] detentore della maggioranza di quote di [REDACTED] e amministratore unico della controllata e partecipata al 100% [REDACTED] s.r.l.; 5. decisioni operative assunte dall'amministratore in via extra assembleare; 6. non veridicità di quanto esposto in bilancio (vedasi relazione integrativa, valore delle partecipazioni in [REDACTED] s.r.l., occultamento del minor valore); 7. avvenuto azzeramento del capitale sociale al di sotto dei minimi di Legge già intervenuto da tempo, anche quale causa di dovuto scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione; 8. inesistenza di programma, benchè annunciato ma senza motivazione, volto a generiche previsioni di un futuro positivo; 9. pretese di ricapitalizzazione della società con forti esborsi a carico dei Soci, pervenuta peraltro ad anni di distanza dall'avveramento delle cause di scioglimento della società; 10. operazioni sconsiderate, [REDACTED] [REDACTED] come illustrato; 11. complessiva maturazione delle violazioni previste dall'art. 2479 ter c.c.; 12. violazione dell'art. 2476 c.c. per diniego di ispezione sull'asset di una controllata della società; e quant'altro emerso dai documenti e da quanto esposto"*.

Per quanto rileva in questa sede l'attore, assente durante entrambe le adunanze, ha sostanzialmente allegato che le perdite effettive registrate dalla Società nell'esercizio in questione sarebbero ben maggiori di quelle accertate in bilancio (pari a 1,3 milioni di euro), in particolare a causa della mancata svalutazione integrale della partecipazione in [REDACTED] S.r.l. e in [REDACTED] s.r.l. (per quest'ultima cfr. considerazioni a pag. 14 circa l'appostamento in bilancio di un credito inesistente).

Conseguentemente la ricapitalizzazione effettuata con la delibera del 23.5.2017, al fine di coprire la perdita integrale del capitale, sarebbe stata inutile e dannosa: l'aumento di capitale con sovrapprezzo di



1,3 milioni di euro, sottoscritto per intero dal socio di maggioranza, rappresenterebbe infatti *“denaro buttato, perché il versamento in detta misura non ripianerebbe il passivo, e non ricostituirebbe il capitale sociale... Il versamento nelle casse di [REDACTED] lascerebbe la situazione nella stessa gravità, senza il raggiungimento dell’obiettivo (ex Legge dovuto) di ricostituzione del capitale sociale”*.

1.2 La Società si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza del Tribunale ordinario alla luce della clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale (art. 32).

In via preliminare la Società ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, per non avere l’attore sottoscritto il versamento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria del 23.5.17, così perdendo la qualifica di socio, nonché la carenza di interesse ad agire sulla base della prospettazione attorea, secondo la quale le delibere impugnate *“non potranno essere sostituite da altre delibere, non prospettandosi una delibera che salvi la società”*.

Nel merito la Società ha contestato la sussistenza di vizi idonei a inficiare la validità delle delibere assembleari oggetto di impugnazione.

A livello generale ha rilevato la genericità delle allegazioni avversarie in punto di carenza di chiarezza e veridicità, non essendo stati dedotti i motivi delle violazioni lamentate.

Con riferimento alla c.t.u., ne ha rilevato in primo luogo l’inutilizzabilità ai fini della odierna decisione, trattandosi di consulenza espletata nel procedimento cautelare.

Nel merito delle conclusioni peritali ha osservato, con riferimento alla valorizzazione della partecipazione in [REDACTED] s.r.l., che *“ il valore di partecipazione è da iscriversi al "minore" fra il costo di acquisizione e la quota di patrimonio netto della partecipata; - che [REDACTED] si era attenuta a tale criterio, avendo "svalutato" il valore della partecipazione (precedentemente iscritta a valore di acquisizione) e sostanzialmente commisurato e allineato lo stesso alla quota di "patrimonio netto" della partecipata (come risultante dal suo ultimo bilancio disponibile); - che un "azzeramento" del valore della partecipazione (a fronte di un "patrimonio netto" della partecipata risultante, dall'ultimo suo bilancio disponibile, "positivo") non avrebbe trovato fonte nei criteri (in tema di valore di partecipazioni) ex lege stabiliti; - che ad una autonoma (da parte di [REDACTED] e diversa (rispetto a quella come iscritta dalla partecipata nel suo bilancio) valorizzazione delle "rimanenze" non conduceva certo, risultando anzi a ciò ostativa, la applicazione dei criteri/principi di "prudenza" e di "continuazione dell'attività" (di cui al n. 1 dell'art. 2423 bis C.C.). Ciò tenuto conto, da un lato, della*



natura (beni immobili già ultimati e censiti) delle "rimanenze", della circostanza che si trattasse di beni strumentali e "tipici" dell'attività propria della partecipata, nonché della ulteriore circostanza che la stessa risultasse "in attività"; dall'altro, che il principio di "prudenza" non comporta necessariamente la attribuzione ai beni del minor valore possibile (che potrebbe infatti originare la - illegittima - formazione di riserve occulte), che, in virtù del principio di continuazione dell'attività, alle "poste" vanno attribuiti i valori di funzionamento e di uso (e non già i valori di cessione e/o di realizzo - come invece operato dall'ausiliario del CTU - e, tantomeno, di liquidazione), da individuarsi (e valutarli) secondo la ipotesi dell'impresa in funzionamento e che una eventuale perdita di valore delle "rimanenze" può assumere rilevanza (ed essere quindi da recepire) solo laddove durevole e irreversibile (e non certo - come nel caso in esame, trattandosi di "rimanenze" costituite da beni immobili - laddove la perdita di valore origini da situazioni di mercato per loro natura temporanee e transitorie, e non già durevoli e tantomeno certamente irreversibili); - che comunque, e in prospettiva di valore della partecipazione, una eventuale perdita di valore delle "rimanenze" (in carico alla partecipata) ben può non assumere rilevanza (e non essere, come tale, considerata) ove, come nella fattispecie (atteso che il bilancio al 31/12/2015 della partecipata aveva presentato "utile"), la prosecuzione della attività da parte della partecipata risulti generatrice di flussi positivi".

Con riferimento alla valorizzazione della partecipazione in █████ s.r.l. la Società, deducendo che parte attrice non aveva svolto alcuna doglianza in merito, ha osservato che "in prospettiva di valutazione della partecipazione non si possa (e non si potesse) prescindere dalla capacità prospettica della partecipata e/o dalle future prospettive reddituali della medesima, nonché dalla sussistenza di "mezzi" idonei a mantenere (o a consentire il mantenimento) una positività patrimoniale (positività patrimoniale che nella fattispecie era stata dalla partecipata mantenuta anche all'esito del successivo bilancio al 31/12/2016, come confermato dalle risultanze del documento prodotto dalla convenuta sub 2).E che ciò (legittimamente) considerandosi, alcun "azzeramento" del valore della partecipazione avrebbe dovuto essere operato.

1.3 In corso di causa l'attore ha proposto ricorso cautelare per la sospensione degli effetti delle delibere impugnate: con ordinanza del 24.5.2018, non reclamata, il g.i. ha rigettato il ricorso per carenza di *periculum in mora*.



All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° ottobre 2020, con rimessione al Collegio e assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate da parte convenuta.

2.1. Con riferimento all'eccezione di incompetenza il Collegio osserva che gli effetti della clausola compromissoria in esame non possono estendersi oltre le controversie che hanno a oggetto diritti disponibili (artt. 34-37 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5), ambito nel quale non rientra pacificamente l'azione tesa all'accertamento di nullità del bilancio, venendo qui in rilievo la tutela di interessi generali, che trascendono la posizione dei soci e vanno ricondotti alla sfera dei terzi i quali, a vario titolo, entrano in contatto con la Società.

2.2. Come costantemente affermato da questa Sezione, in linea con la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 27.2.2020; Trib. Torino, 13.7.2017) la legittimazione ad agire è riconosciuta laddove la perdita della qualifica di socio derivi proprio dalla delibera impugnata.

2.3 L'interesse ad agire in capo a ██████████ non è revocabile in dubbio e in concreto coincide con l'interesse, quale socio di minoranza, a una fedele rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società. Inoltre, come dedotto dall'attore, *“il difetto di una completa e corretta informativa sulla situazione patrimoniale della società determinato dalla nullità del bilancio approvato con la delibera 28/04/2017, ha impedito all'attore di partecipare con adeguata consapevolezza alla successiva assemblea del 23/05/2017 per l'adozione delle misure urgenti riguardanti la società e di esaminare in quella sede le reali possibilità per la ██████████ S.r.l. di “ripristinare l'equilibrio finanziario” (come dichiarato dall'amministratore/socio di maggioranza ██████████ ma sulla base di dati di bilancio incompleti e inveritieri) e di valutare ipotesi alternative alla ricapitalizzazione proposta, quali lo scioglimento della società o l'istanza di fallimento”*.

In altre parole l'emersione della perdita effettiva consente ai soci di non intraprendere iniziative inadeguate a fronteggiare la situazione, agevolando l'assunzione delle migliori determinazioni,



eventualmente nel senso della liquidazione della società, ove ne ricorrano i presupposti e non risultino in concreto praticabili soluzioni alternative.

2.4. Infine l'eccezione di inutilizzabilità della c.t.u. per la decisione di merito risulta manifestamente infondata: la c.t.u. è stata regolarmente disposta nel corso della causa di merito, sia pure ai fini (anche) della definizione del subprocedimento cautelare introdotto in corso di causa, e si è svolta nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio tecnico e del diritto di difesa delle parti, le quali hanno compiutamente partecipato alle operazioni peritali per mezzo dei rispettivi c.t.p., formulando osservazioni tecniche alla bozza di perizia (alcune peraltro recepite dal c.t.u. nella relazione definitiva).

3. Le domande attoree di accertamento della nullità delle delibere impugnate sono fondate..

3.1. Con riferimento alla nullità della delibera di approvazione del bilancio, il Collegio condivide le conclusioni del c.t.u., secondo il quale *“la perdita accertata non risulta congrua”* e quindi il bilancio al 31.12.2016 *“non risulta veritiero”*, trattandosi di valutazioni frutto di indagini approfondite, svolte nel contraddittorio con i consulenti di parte e basate su argomentazioni razionali e intrinsecamente coerenti. Sul punto va in primo luogo richiamata la pronuncia di legittimità secondo la quale *“Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte* (Cassazione civile sez. I 21/11/2016, n. 23637): argomentando *a contrario* si ricava che laddove il C.T.U. abbia esaminato puntualmente i rilievi mossi dai consulenti di parte, come avvenuto nel caso in esame, non sussiste in capo al Tribunale l'onere di motivazione sul punto, onere già assolto dal perito.

Nel merito si osserva comunque che le critiche espresse alla c.t.u. da parte convenuta, ribadite con la comparsa conclusionale, non sono idonee a scalfire la fondatezza delle suesposte conclusioni.

Il c.t.u. ha effettuato talune rettifiche in diminuzione ai bilanci delle partecipate [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l. al 31.12.2015, a livello di valutazione, rispettivamente, delle rimanenze e dei crediti, di portata tale che, all'esito, il patrimonio netto di entrambe le società risulta negativo.

Alla luce delle suddette rettifiche il valore delle relative partecipazioni, come iscritto nell'attivo della Società, è stato azzerato dal c.t.u., con la conseguente emersione di una perdita per l'esercizio 2016 superiore a quella rilevata (1,7 milioni di euro invece che 1,3 milioni).



Al riguardo occorre premettere le due partecipate in questione risultavano, per quanto consta agli atti, sottoposte a direzione e coordinamento della Società, in forza di una partecipazione totalitaria, con coincidenza dell'organo amministrativo, nella persona del socio di maggioranza [REDACTED]. Sulla scorta di dette circostanze era doveroso richiedere in capo all'organo di amministrazione della Società, in sede di redazione del progetto di bilancio, una approfondita conoscenza della situazione economico-patrimoniale delle partecipate.

Ciò premesso, le censure svolte dalla convenuta si appuntano sostanzialmente sulla mancata considerazione da parte del c.t.u. (i) del rispetto da parte della Società del criterio di valutazione utilizzato e (ii) delle prospettive reddituali delle partecipazioni.

Tali censure, tuttavia, sono superate dal fatto che la stessa Società ha scelto, ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio impugnato, di operare una svalutazione delle partecipazioni, iscritte secondo il criterio del costo, mediante allineamento al patrimonio netto risultante dal bilancio delle partecipate relativo all'esercizio immediatamente precedente. Una volta adottato autonomamente tale criterio, che non tiene conto delle prospettive reddituali delle partecipate né richiede l'accertamento di "perdite durevoli" di valore (OIC 21), la Società non può in questa sede reintrodurre tale elemento nel processo valutativo, atteso che la scelta di operare una svalutazione mediante allineamento (pressoché automatico) al patrimonio netto delle partecipate prescinde dal fatto contingente che, all'esito delle indagini peritali, il valore di quest'ultimo sia risultato, in concreto, inferiore alle attese.

In altre parole, il rispetto del criterio valutativo adottato - in piena autonomia - dalla Società risulterebbe solo formale se non presupponesse la correttezza dei valori espressi nel bilancio delle partecipate, specialmente laddove si tratti di controllate al 100%, sottoposte a direzione e coordinamento e con coincidenza della figura dell'amministratore, come nella situazione in esame.

Inoltre, come messo in risalto dal c.t.u., lo scostamento rispetto ai valori riportati nel bilancio delle partecipate risultava doveroso nell'ottica del principio di prudenza, particolarmente rilevante in presenza di una perdita di esercizio tale da erodere completamente il capitale della Società, verificatasi peraltro dopo il rinvio a nuovo della perdita registrata l'anno prima, che già aveva determinato lo spostamento del patrimonio netto in area negativa.



Con riferimento alle specifiche rettifiche operate dal c.t.u. alle poste attive delle partecipate:

- la svalutazione di alcuni immobili di ██████████ s.r.l., iscritti a bilancio come rimanenze finali, poggia sulle stime operate da un perito immobiliare (nominato a supporto del c.t.u.), il quale ha adeguato i valori di bilancio (calcolati a “costi specifici”) ai valori di mercato degli immobili, in ossequio all’art. 2426 n. 9 c.c. (criterio del “minore tra costo e valore di realizzo”), con conseguente irrilevanza delle considerazioni in punto di continuità aziendale formulate dalla convenuta;

- la svalutazione di un credito iscritto nell’attivo di ██████████ s.r.l., ritenuto totalmente inesigibile dal c.t.u. (trattasi di canoni di affitto di azienda contabilizzati come “acconti per acquisto immobili”), non è censurata nel merito dalla convenuta, che si limita a evidenziare la genericità delle contestazioni dell’attore e le prospettive reddituali della partecipazione.

Sul punto il Collegio osserva, tuttavia, che l’attore con la citazione ha contestato specificamente il credito in questione, oltre a richiamare, per il resto, quanto già dedotto circa l’irrilevanza delle prospettive reddituali della Società dell’analisi del profilo in esame.

3.2 La dichiarata nullità della delibera di approvazione del bilancio si riverbera in concreto sulla validità della seguente delibera del 23.5.17 di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-ter c.c.: una volta accertato che l’entità delle perdite effettive superava il dato riportato nel bilancio approvato, i provvedimenti assunti con la delibera del 23.05.17 risultano basati su un presupposto in fatto erroneo e si rivelano insufficienti al ripristino del capitale minimo di legge, con conseguente violazione dell’art. 2482-ter c.c. (*cf.* Trib. Milano, 25.9.2019).

Trattandosi di norma volta a preservare l’integrità del capitale, a tutela dell’interesse dei terzi, il vizio rilevato determina la nullità della delibera per illiceità dell’oggetto (*cf.* Cass.civ. sez. I, n.8221/2007).

3.3. Non può essere invece accolta la domanda di accertamento dell’intervenuta causa di scioglimento della Società *ex* art. 2484 c.c..

Al riguardo il Collegio rammenta il disposto dell’art. 2377, settimo comma, c.c., applicabile alla fattispecie di nullità e alle s.r.l. in virtù dei richiami contenuti, rispettivamente, all’art. 2379, u.c., e all’art. 2479-ter, u.c., c.c.: *“L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità”*.



Alla luce di quanto sopra osservato, la richiesta pronuncia risulterebbe - allo stato attuale- prematura, intervenendo prima ancora che la Società sia messa nelle condizioni di adottare nuovamente i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., a seguito del mutato quadro fattuale e del *decisum* della presente sentenza, che impongono alla Società una sollecita rivalutazione degli interventi necessari a ripianare la perdita del capitale, nella misura effettiva accertata in corso di causa.

2.4. Infine la domanda risarcitoria va rigettata per l'assoluto difetto di allegazione che la caratterizza: né in citazione né con la prima memoria *ex art.* 183, comma sesto, c.p.c. l'attore ha dedotto elementi dai quali trarre la convinzione della sussistenza di un qualsivoglia pregiudizio derivante dall'invalidità delle delibere impugnate.

Alla luce dei motivi già evidenziati dal g.i. in sede di rigetto del ricorso cautelare, invero, le circostanze in concreto emerse non consentono di accertare la verifica di alcun danno in capo all'odierno attore, in conseguenza dell'adozione delle delibere impugnate.

3. La condanna alle spese segue alla soccombenza nel merito della società convenuta.

Le spese sono liquidate in euro 10.340,00 per compensi, avuto riguardo alle disposizioni del D.M. 55/2014 applicabili alle cause aventi valore indeterminabile e complessità media, oltre al rimborso di spese generali (15%) e accessori di legge.

Con riferimento alla spese del procedimento cautelare, tenuto conto della valutazione di insussistenza del *periculum in mora* e delle risultanze della c.t.u., il Collegio ritiene conforme a giustizia disporre la compensazione integrale delle spese della fase.

Infine i costi della c.t.u. svolta in corso di causa, come liquidati con provvedimento del 30.5.2018, vanno posti definitivamente a carico solidale delle parti, stante l'utilità condivisa della perizia, e nel rapporto interno ripartiti in capo alla convenuta soccombente, tenuto conto anche degli esiti della c.t.u.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, in parziale accoglimento delle domande attoree e disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:

- I) DICHIARA NULLA la delibera adottata dall'assemblea ordinaria di [REDACTED] s.r.l. in data 28 aprile 2017, avente a oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016.





- II) DICHIARA NULLA la delibera adottata dall'assemblea straordinaria di [REDACTED] s.r.l. in data 23 maggio 2017, avente a oggetto i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.
- III) RIGETTA, siccome infondate, le altre domande svolte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.r.l.
- IV) Condanna [REDACTED] s.r.l. a rimborsare all'attore [REDACTED] le spese del giudizio di merito, che si liquidano in € 10.340,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli), spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- V) Compensa integralmente le spese del procedimento cautelare svolto in corso di causa.
- VI) Pone definitivamente a carico solidale delle parti e, nel rapporto interno, in capo alla convenuta [REDACTED] s.r.l. i costi della c.t.u., come liquidati con decreto del 30 maggio 2018.

Dispositivo *sub* I) e II) soggetto a iscrizione nel Registro delle Imprese, a cura dell'amministratore in carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2378, u.c., e 2479-ter c.c.

Brescia, 5 febbraio 2021

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO